



Roma, 14/09/2023

Ufficio: DAR/DC  
Protocollo: 202300008560/AG  
Oggetto: **Agenzia delle Entrate – Consulenza giuridica n. 956-28/2023: la remunerazione aggiuntiva “a regime” disposta dalla legge di bilancio 2023 non rileva ai fini IVA**

Circolare 14625

Sito si  
4.3  
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Agenzia delle Entrate:***  
***Consulenza giuridica n. 956-28/2023: la remunerazione aggiuntiva “a regime”  
disposta dalla legge di bilancio 2023 non rileva ai fini IVA.***

Si informa che l’Agenzia delle Entrate, con [consulenza giuridica n. 956-28/2023](#), ha fornito chiarimenti in ordine alla non rilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva di cui alla legge di bilancio 2023, conformemente a quella sperimentale relativa agli anni 2021/2022.

In particolare, la risposta giuridica dell’Agenzia si fonda sulle seguenti considerazioni.

Per prima cosa, le risposte a interpello nn. 219 e 227 del 2022 qualificano non rilevante ai fini IVA la remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, disposta dal Decreto Sostegni in via sperimentale (art. 20, commi 4, 5 e 6, del D.L. n. 41 del 2021).

Inoltre, in continuità con la predetta previsione, il comma 532 della legge di bilancio 2023 ha riconosciuto una remunerazione aggiuntiva “a regime”, a partire dal 1° marzo 2023, finalizzata a “salvaguardare la rete di prossimità rappresentata” dalle farmacie, pur nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.

La remunerazione aggiuntiva di cui alla legge di bilancio 2023 - analogamente a quella riconosciuta in via sperimentale - non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L'erogazione delle somme in parola – chiarisce in via ulteriore l'Amministrazione - avviene al verificarsi di presupposti predefiniti e non è commisurata al prezzo dei farmaci (essendo riconosciuta in relazione alle singole confezioni cedute, a prescindere dal prezzo), né modifica il prezzo al pubblico del farmaco.

Peraltro, rispetto alla precedente normativa, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2023 *"la remunerazione aggiuntiva prevista dal presente decreto concorre al calcolo del fatturato annuo del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 40-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni"*, sicché, l'erogazione è interrotta qualora risultino esaurite le risorse stanziare dalla norma e le eventuali somme erogate in eccesso devono essere recuperate.

Alla luce delle suddette argomentazioni, l'Agenzia ha confermato che le conclusioni delle risposte n. 219 e n. 227 del 2022 - nel senso della non rilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN - sono valide anche in relazione alla remunerazione aggiuntiva introdotta a regime dalla legge di bilancio 2023.

\* \* \*

Per ogni ulteriore opportuno approfondimento si rinvia al documento allegato.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Andrea Mandelli)